

ams

Azienda Comunale di Stabio
Sezione acqua
Via Rognago 6, 6855 Stabio



REGOLAMENTO PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE E INDUSTRIALE

INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	5
2.	BASI LEGALI	6
3.	DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1:	Costituzione.....	7
Art. 2:	Scopo e campo di applicazione.....	7
Art. 3:	Basi giuridiche.....	7
Art. 4:	Organizzazione	7
Art. 5:	Competenze del Consiglio Comunale	7
Art. 6:	Competenze del Municipio.....	7
Art. 7:	Compiti della Direzione	8
Art. 8:	Contabilità dell’Azienda.....	8
Art. 9:	Copertura dei costi – tasse di utenza	8
Art. 10:	Zona di distribuzione	8
Art. 11:	Compiti dell’Azienda.....	8
4.	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	9
Art. 12:	Piano generale acquedotto	9
Art. 13:	Rete di distribuzione.....	9
Art. 14:	Condotte principali	9
Art. 15:	Condotte di distribuzione	9
Art. 16:	Costruzione.....	9
Art. 17:	Idranti	9
Art. 18:	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	9
Art. 19:	Messa a terra.....	10
5.	ALLACCIAMENTI	10
Art. 20:	Domanda di allacciamento	10
Art. 21:	Rifiuto di allacciamento	10
Art. 22:	Tracciato e caratteristiche	10
Art. 23:	Condizioni tecniche	10
Art. 24:	Utilizzazione di proprietà private, servitù	10
Art. 25:	Realizzazione delle condotte di allacciamento.....	11
Art. 26:	Spostamento di allacciamento esistenti.....	11
Art. 27:	Proprietà dell’allacciamento e dorsale.....	11
Art. 28:	Vetustà condotte.....	11
Art. 29:	Sostituzione allacciamento e dorsale	11
Art. 30:	Manutenzione allacciamento e dorsale	11
Art. 31:	Modalità di intervento.....	12
Art. 32:	Messa fuori esercizio	12
6.	INSTALLAZIONI INTERNE.....	12
Art. 33:	Esecuzione	12
Art. 34:	Prescrizioni tecniche.....	12
Art. 35:	Collaudo.....	12
Art. 36:	Obblighi del Titolare dell’allacciamento	13
Art. 37:	Pericolo di gelo	13
Art. 38:	Dovere di informazione	13
Art. 39:	Controlli	13
Art. 40:	Responsabilità	13
Art. 41:	Impianti di trattamento dell’Acqua potabile.....	13

7.	FORNITURA DELL'ACQUA	13
Art. 42:	Principi	13
Art. 43:	Obbligo di prelievo	14
Art. 44:	Limitazione della fornitura	14
Art. 45:	Esclusione di responsabilità	14
Art. 46:	Divieto di cessione dell'acqua	14
Art. 47:	Prelievo abusivo	14
Art. 48:	Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	14
Art. 49:	Fornitura dell'acqua a enti pubblici	15
Art. 50:	Disdetta dell'abbonamento	15
Art. 51:	Ripristino dell'abbonamento	15
Art. 52:	Limitazione di portata per installazioni speciali	15
Art. 53:	Piscine e fontane	15
Art. 54:	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	15
Art. 55:	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	15
8.	APPARECCHI DI MISURA	16
Art. 56:	Misura e lettura	16
Art. 57:	Proprietà e manutenzione	16
Art. 58:	Ubicazione	16
Art. 59:	Responsabilità	16
Art. 60:	Prescrizioni tecniche	16
Art. 61:	Contestazioni	16
Art. 62:	Disfunzioni	17
Art. 63:	Sottocontatori	17
9.	FINANZIAMENTO	17
Art. 64:	Autonomia finanziaria	17
Art. 65:	Determinazione delle tasse	17
Art. 66:	Spese per le Condotte principali e di distribuzione	17
10.	COSTI ALLACCIAMENTO	17
Art. 67:	Allacciamento	17
Art. 68:	Casistica e criteri di calcolo	18
Art. 69:	Limiti minimi e massimi (iva esclusa)	18
Art. 70:	Costi di posa	18
Art. 71:	Spese di collaudo	18
Art. 72:	Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	18
Art. 73:	Altri costi	18
Art. 74:	Costi della dorsale	19
11.	TASSE	19
Art. 75:	Tassa di utilizzazione	19
Art. 76:	Determinazione delle categorie d'utenza	20
Art. 77:	Prestazioni speciali, tassa utilizzo idranti e cantieri	20
Art. 78:	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	20
Art. 79:	Incasso ed esecuzione	20
12.	CAUZIONI	20
Art. 80:	In generale	20
Art. 81:	Deroghe	21
Art. 82:	Importo e genere della cauzione	21
Art. 83:	Inadempienza	21
Art. 84:	Restituzione	21
Art. 85:	Acquisizione cauzioni	21

13.	MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE	21
Art. 86:	Contravvenzioni.....	21
Art. 87:	Contestazioni e procedure	21
14.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 88:	Entrata in vigore	22

1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Azienda	ams, Sezione Acqua, via Rognago 6, 6855 Stabio;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1
- Regolamenti e Ordinanze comunali in vigore

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)
- Nuove direttive emesse dalla SSIGA in merito alla distribuzione di acqua potabile

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

1. È costituita un'Azienda comunale (in seguito: Azienda) ai sensi dell'art. 192b e seguenti Legge organica comunale (LOC) per lo svolgimento del compito di approvvigionamento d'acqua potabile. Essa è denominata Azienda Comunale, Sezione acqua.
2. L'Azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC, del presente Regolamento e del Regolamento comunale. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con i Titolari dell'allacciamento, gli Abbonati, gli Utenti e i terzi.
2. L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i Titolari dell'allacciamento, gli Abbonati e gli Utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il Titolare dell'allacciamento e l'Abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe. Questi documenti sono consultabili sul sito internet dell'Azienda.

Art. 4: Organizzazione

Organi dell'Azienda sono:

- il Consiglio comunale;
- il Municipio.

L'Azienda dispone inoltre di una Direzione.

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale:

- adotta i Regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

Art. 6: Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;

- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- designa il direttore dell'Azienda.

Art. 7: Compiti della Direzione

La Direzione collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:

- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- preavvisa le tariffe e le tasse;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- collabora alla stesura e alle modifiche dei Regolamenti dell'Azienda.

Art. 8: Contabilità dell'Azienda

Giusta l'art. 33 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC), la contabilità dell'Azienda è tenuta e presentata separatamente da quella del Comune, secondo le norme di riferimento valide per i comuni (modello contabile armonizzato).

Art. 9: Copertura dei costi – tasse di utenza

1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.
2. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.
3. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio e in subordine assunta dal Comune.

Art. 10: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
4. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di Acqua potabile.

Art. 11: Compiti dell'Azienda

1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'art. 10, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. L'Azienda provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'Acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza con diversi supporti, circa le caratteristiche dell'Acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'Acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;

- d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli art. 42 e 44).
- 5. L'Azienda può delegare compiti relativi alle Installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
- 6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 12: Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale di distribuzione (PGD) allestito secondo le Direttive cantonali.

Art. 13: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le Condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 14: Condotte principali

1. Le Condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGD.
2. Di regola, dalle Condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 15: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 10.

Art. 16: Costruzione

1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Art. 17: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.
2. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 18: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 86.

Art. 19: Messa a terra

1. Le condotte per l'Acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI**Art. 20: Domanda di allacciamento**

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda tramite l'apposito formulario.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 21: Rifiuto di allacciamento

1. L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del Titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 22: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 23: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 24: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il Titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il Titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.
 Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.
 Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmessa all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.
5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli artt. 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 25: Realizzazione delle condotte di allacciamento

Il proprietario del fondo può fare eseguire l'allacciamento dello stabile da installatori concessionari autorizzati dall'Azienda oppure, se disponibile, dall'Azienda (per l'offerta e la fatturazione dei costi di realizzazione si rinvia all'art. 72), secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Art. 26: Spostamento di allacciamento esistenti

Se il titolare dell'allacciamento con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico.

Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale (anche se sul sedime privato) rimangono di proprietà dell'Azienda.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà dell'Azienda.

Art. 28: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo 10 Costi allacciamento.

Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della Dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del Titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 10 Costi allacciamento.

Art. 31: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
2. Il Titolare dell'allacciamento e l'Abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il Titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, L'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32: Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del Titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 10 Costi allacciamento:

1. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
2. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
3. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE**Art. 33: Esecuzione**

1. Il Titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le Installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi. ¹

Art. 34: Prescrizioni tecniche

1. Le Installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al Titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico del Titolare dell'allacciamento.

Art. 35: Collaudo

1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune. ²
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del Titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 10 Costi allacciamento.

^{1 e 2} Modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 23 febbraio 2022.

Art. 36: Obblighi del Titolare dell'allacciamento

Il Titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 cpv. 2. Il Titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38: Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle Installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.
2. Il Titolare dell'allacciamento, l'Abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle Installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al Titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39: Controlli

1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni interne eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il Titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il Titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di Acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di Acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40: Responsabilità

1. Il Titolare dell'allacciamento, l'Abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni interne.
2. Il Titolare dell'allacciamento e l'Abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro Installazioni interne.

Art. 41: Impianti di trattamento dell'Acqua potabile

1. L'Installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'Acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

7. FORNITURA DELL'ACQUA**Art. 42: Principi**

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del Titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

5. L'Azienda garantisce una fornitura d'Acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'Acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44: Limitazione della fornitura

1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua potabile nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'Abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'Abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al Titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 13.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49: Fornitura dell'acqua a enti pubblici

1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

Art. 50: Disdetta dell'abbonamento

1. L'Abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2.
2. La messa fuori esercizio e i costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'Abbonato.
3. I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati per iscritto e tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso e l'acquirente.
4. Nel caso di disdetta l'Abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
5. L'Abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso l'Azienda provvederà alla dismissione dell'allacciamento. I costi generati dall'intervento sono a carico del richiedente.

Art. 51: Ripristino dell'abbonamento

1. L'Abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con tre giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese di ripristino sono a carico dell'abbonato.

Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 53: Piscine e fontane

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato all'Azienda.

2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 56: Misura e lettura ³

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'Abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.
3. L'Azienda è autorizzata a utilizzare contatori intelligenti (smart meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di telelettura dei dati di consumo.
4. I dati registrati dal contatore possono essere raccolti dall'Azienda in remoto in ogni momento.
5. L'utilizzo dei dati del contatore è consentito all'Azienda per la fatturazione del consumo idrico e per esigenze tecniche di servizio (es. controllo delle perdite).
6. L'Azienda è autorizzata a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati.

Art. 57: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 58: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del Titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
3. Le nuove costruzioni o le riattazioni, laddove possibile, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il Titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni dell'Azienda.

Art. 59: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'Abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle Installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 60: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Art. 61: Contestazioni

1. Qualora l'Abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'Abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

³ Modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 23 febbraio 2022.

Art. 62: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'Abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle Installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 63: Sottocontatori

1. L'Abbonato può posare dei sottocontatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la posa e la lettura dei sottocontatori.
3. Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dell'Azienda.

9. FINANZIAMENTO**Art. 64: Autonomia finanziaria**

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 65: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 66: Spese per le Condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle Condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

10. COSTI ALLACCIAMENTO**Art. 67: Allacciamento**

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il Titolare dell'allacciamento.

Art. 68: Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è stabilita in base al volume del fabbricato (edificio) calcolato secondo le norme SIA.
3. Il volume determinante per il calcolo della tassa può essere ridotto fino a 1/2 se evidenti motivi di proporzionalità lo giustificano.
4. Nel caso di allacciamento per scopi agricoli di fondi non edificati oppure nei casi in cui si è già provveduto al prelievo del contributo di miglioria per le condotte acqua potabile secondo i disposti dell'art. 3 LCMI, la tassa unica di allacciamento è limitata a tassa amministrativa da un minimo di Fr. 500.- ad un massimo di Fr. 1'000.- .

Art. 69: Limiti minimi e massimi (iva esclusa)

L'importo della tassa di allacciamento è compresa fra un minimo di Fr. 1.- e un massimo di Fr. 2.- per m³ e definita dal Municipio tramite Ordinanza.

Art. 70: Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del Titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal Titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del Titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al Titolare dell'allacciamento. Per il collaudo di ogni allacciamento o impianto idrico l'Azienda preleva una tassa compresa fra un minimo di Fr. 50.- e un massimo di Fr. 300.- e definita dal Municipio tramite Ordinanza.

Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

1. L'Azienda, se si occupa della realizzazione dell'allacciamento, sottopone prima dell'inizio dei lavori, al Titolare dell'allacciamento un'offerta con i costi che deve sopportare. Il Titolare per accettazione deve sottoscrivere l'offerta.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.
3. L'Azienda può richiedere degli acconti prima dell'esecuzione dell'allacciamento.
4. Qualora il Titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
5. Al termine dei lavori il Titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 73: Altri costi

1. In caso di manutenzione, sostituzione, messa fuori servizio e disdetta di un allacciamento esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico del Titolare dell'allacciamento.

Art. 74: Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3. Per i Titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione. Il prelievo della tassa di allacciamento avviene unicamente nel caso in cui i volumi degli stabili subiscono una variazione.

11. TASSE**Art. 75: Tassa di utilizzazione**

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - a. tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella A);
 - b. per il consumo rilevato tramite contatore da una tassa di consumo (vedi tabella B).
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle tabelle citate.
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: Tassa noleggio contatore in Fr. (iva esclusa)

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.

Diametro nominale DN	minima	massima
mm 15 e 20	20.00	40.00
mm 25	25.00	50.00
mm 32	30.00	60.00
mm 40	50.00	100.00
mm 50	70.00	140.00
mm 65	130.00	260.00
mm 80	140.00	280.00
mm 100	190.00	380.00

Per contatori di diametro superiore o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.

Tabella B: Tassa di consumo in Fr./mc (iva esclusa)

Tassa minima annua

Per ogni contatore posato viene prelevata una tassa minima di Fr. 50.- se il consumo in mc accertato è nullo o non raggiunge la quota di consumo che la determina.

Tassa di consumo al Fr./mc	minima	massima
1) Utenza domestica	0.70	1.50
2) Attività artigianale, commerciale, istituti pubblici, case di riposo	0.70	1.50
3) Attività industriale	1.00	1.70
4) Attività diverse ¹⁾	1.00	1.70

¹⁾ artigianali, commerciali o altre, il cui utilizzo dell'acqua è preponderante per la produzione o lo smercio dei prodotti; case di cura e cliniche private; rubinetti ad uso agricolo utilizzati dagli agricoltori di professione (reddito primario agricolo)

Art. 76: Determinazione delle categorie d'utenza

L'Azienda procede, sulla base delle proprie risultanze d'ufficio e della sua casistica interna, all'attribuzione dell'utenza nelle categorie citate dall'art. 75 Tabella B del presente Regolamento. Contestazioni relative all'attribuzione della categoria, sono da inoltrare al Municipio, in forma scritta e documentata, entro 15 giorni dal ricevimento della bolletta di consumo dell'Azienda.

Per dirimere i reclami sull'attribuzione della categoria, riferiti in particolar modo ai casi in cui si riscontrano diverse categorie sotto il medesimo contatore (1-2 con 3-4), l'Azienda può imporre all'utente la modifica dell'impianto esistente o la posa di un sottocontatore. Le spese derivanti dalle modifiche sopra citate, sono poste a carico del Titolare dell'allacciamento.

Art. 77: Prestazioni speciali, tassa utilizzo idranti e cantieri

Le prestazioni speciali sono fatturare in base ai prezzi fissati nel tariffario.

L'Azienda può, per motivi ritenuti validi, autorizzare l'uso di idranti antincendio anche per altri scopi. Il consumo di acqua, registrato tramite l'apposito contatore che sarà posato dal personale dell'Azienda, sarà fatturato sulla base dei disposti dell'art. 75.

In generale per l'allacciamento di un cantiere alla condotta di distribuzione è obbligatoria la posa del contatore. Al consumo registrato saranno applicate le tariffe di cui all'art. 75 del presente Regolamento.

Per situazioni di particolari difficoltà d'ordine tecnico (difficoltà nella posa del contatore) o per allacciamenti provvisori riconosciuti dall'Azienda, sarà applicata una tassa mensile di Fr. 100.- .

Art. 78: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'Abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
2. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse, di norma 30 giorni.

Art. 79: Incasso ed esecuzione

1. L'Azienda indirizza all'Abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un Abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

12. CAUZIONI

Art. 80: In generale

1. L'Azienda richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.
2. Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
3. Devono inoltre versare una cauzione:
 - a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. gli abbonati notoriamente insolventi, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
 - d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.
4. Per le cauzioni, l'Azienda non corrisponde interessi.

Art. 81: Deroghe

L'Azienda può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 82: Importo e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo annuale dell'Abbonato.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 83: Inadempienza

1. L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 84: Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. L'Azienda, su richiesta dell'Abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 85: Acquisizione cauzioni

1. Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2. Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE**Art. 86: Contravvenzioni**

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di Fr. 10'000.-, secondo l'art. 145 cpv. 2 della LOC.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
3. L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 87: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro 30 giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalla legislazione (art. 208 LOC).
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 88: Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:

Il Segretario:

Approvato dal Municipio di Stabio con risoluzione no. 121 del 26 luglio 2021.
Approvato dal Consiglio comunale di Stabio in data 13 dicembre 2021.
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con decisione del 23 febbraio 2022.